



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2972/2026

Oggetto: CARROZZERIA BORZOLI DI STALFIERI GIOVANNI & C. S.N.C., VIA BORZOLI 163R, GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 400,00 EURO.

In data 08/10/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana 11 del 5 febbraio 2026 con il quale sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R. 59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con atto del Comune di Genova (in allora autorità competente) n. 436/AT del 08.09.2011, successivamente modificato con A.D. 2433/2017 del 16.11.2017 di Città Metropolitana di Genova, in scadenza al 08.09.2026, è stata rilasciata alla CARROZZERIA BORZOLI DI STALFIERI GIOVANNI & C. S.N.C. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

152/2006 e ss.mm.ii. per l'attività di carrozzeria svolta presso l'insediamento a Genova in via Borzoli 163R;

con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 46863 del 29.07.2026 l'Azienda, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, ha presentato, tramite S.U.A.P. del Comune di Genova, istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica;

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 47636 del 31.07.2026, Città Metropolitana di Genova ha avviato il procedimento per il rilascio dell'A.U.A. ed ha convocato la conferenza di servizi, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e ATS Liguria (ex ASL 3);

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni, che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota assunta al protocollo con n. 49032 del 07.08.2026 ATS Liguria ha richiesto all'Azienda integrazioni documentali e l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario;

con note assunte al protocollo con n. 49826 del 12.08.2026 e n. 51029 del 19.08.2026, l'Azienda ha fatto pervenire quanto richiesto da ATS Liguria;

con nota assunta al protocollo con n. 53071 del 01.09.2026 ATS Liguria ha ravvisato la necessità che l'Azienda provvedesse ad un adeguamento impiantistico al fine di garantire un corretto ricambio d'aria del locale tintometro;

con successiva nota assunta al protocollo con n. 53830 del 03.09.2026 ATS Liguria ha espresso parere favorevole in materia igienico-sanitario confermando gli adempimenti già segnalati con precedente nota;

con nota assunta al protocollo con n. 55154 del 10.09.2026 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sotto il profilo ambientale ed urbanistico-edilizio, in quanto attività già insediata alla data di adozione del PUC 2015. Nel suddetto parere il Comune ha evidenziato che l'Ambito AR-UR, nel quale ricade l'insediamento, pur non ammettendo nuove attività con funzione "industria e artigianato" in base alle Norme Generali del PUC, consente, trattandosi di attività esistente e mai cessata, esclusivamente adeguamenti *"sotto il profilo tecnologico, funzionale e igienico sanitario, fino alla cessazione dell'attività anche mediante interventi edilizi fino al risanamento conservativo, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nelle norme di conformità"*;

con successiva nota assunta al protocollo con n. 59884 del 02.10.2026 il Comune di Genova ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione sotto il profilo acustico,

richiedendo tuttavia all'Azienda la regolarizzazione della posizione in merito al Nulla Osta Acustico in Dichiarazione Sostitutiva entro 60 giorni dal rilascio del nuovo provvedimento di A.U.A.;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Rilevato che l'assetto emissivo della carrozzeria non ha subito alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

Ritenuto che

l'Azienda debba provvedere all'installazione di un sistema di ventilazione meccanica funzionale a garantire un idoneo ricambio d'aria del locale tintometro, come già indicato nel parere igienico sanitario di ATS Liguria;

la suddetta modifica impiantistica, in quanto migliorativa della salubrità degli ambienti di lavoro, si configuri come non sostanziale ai fini dell'assetto emissivo dello stabilimento;

relativamente all'emissione E1 originata dalla cabina di verniciatura, debba essere mantenuta la frequenza proposta dall'Azienda, coerente con il riferimento al valore k previsto in Tabella 1 dell'Allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020;

per la stessa emissione E1 debbano essere confermati i valori limite già applicati, conformi a quanto indicato al punto 5.2 dell'Allegato 5 della D.G.R. 808/2020, relativo ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali dell'impianto di "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/giorno.";

l'Azienda debba effettuare un controllo analitico dell'emissione E1 per verificare l'efficienza dell'impianto di aspirazione e abbattimento delle emissioni;

sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 eseguite dall'Azienda, fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze del collaudo analitico;

le operazioni di preparazione dei prodotti vernicianti, se non eseguite con tintometro, così come le operazioni di pulizia delle attrezzature con solventi non svolte con macchina di lavaggio a ciclo chiuso, debbano essere svolte in cabina di verniciatura o altra zona compartimentata sotto aspirazione collegata all'impianto di abbattimento a carboni attivi della cabina di verniciatura;

l'attività di saldatura sia scarsamente rilevante ai fini delle emissioni in atmosfera in quanto condotta largamente sotto la soglia di consumo di materiale per saldatura, oltre la quale, come indicato all'allegato 5.2 alla D.G.R. Liguria 808/2020, è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

la suddetta attività debba comunque essere svolta in presenza di idonei ricambi d'aria o sistema di aspirazione ed abbattimento ad esse dedicato;

l'Azienda debba annotare, sul registro di impianto già istituito con A.D. 2433/2017 del 16.11.2017 o su un nuovo registro da far vidimare preventivamente alla Città Metropolitana di Genova, i consumi annuali di materie prime utilizzate nell'anno solare, il numero di ore indicate sul dispositivo contaore della cabina di verniciatura al 31.12 di ogni anno, data e numero di ore indicate dal dispositivo contaore in occasione delle sostituzioni dei carboni attivi;

non sia ammesso l'utilizzo di prodotti vernicianti contenenti solventi organici clorurati o sostanze appartenenti alle varie classi della Tabella A1 e della Tabella A2 ed alle classi I e II della Tabella D della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o classificati con le seguenti frasi di rischio: H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e h360Fd ad eccezione degli isocianati che sono ammessi in quantità inferiore allo 0.5% nel catalizzatore;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Preso atto che in data 25.08.2026 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto alla Prefettura di Genova, tramite BDNA, il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e che la stessa è stata rilasciata in data 31.08.2026;

Dato atto che sono stati corrisposti in data 21.07.2026, a favore di Città Metropolitana di Genova, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera, pari a € 400,00;

Vista la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, redatta sulla base della documentazione in possesso di Città Metropolitana di Genova, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 60093 del 02.10.2026, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Riccardo Muzzi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come da prospetto contabile allegato;

Ritenuto che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio alla CARROZZERIA BORZOLI DI STALFIERI GIOVANNI & C. S.N.C. dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in via Borzoli 163R, con le prescrizioni riportate in Allegato 1;

DISPONE

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- A) rilasciare alla CARROZZERIA BORZOLI DI STALFIERI GIOVANNI & C. S.N.C. l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività svolta presso l'insediamento sito a Genova in via Borzoli 163R;
- B) autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il suddetto insediamento, rappresentato nella planimetria in Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) assoggettare il suddetto insediamento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D) prendere atto, sotto il profilo acustico, del parere favorevole condizionato rilasciato dal Comune di Genova, riportato in Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo cui l'Azienda è tenuta a provvedere, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente atto, alla regolarizzazione della propria posizione, pena la decadenza della validità del presente atto;
- E) prendere atto del parere favorevole, sotto il profilo ambientale ed urbanistico-edilizio, rilasciato dal Comune di Genova, in Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- F) prendere atto del parere favorevole rilasciato da ATS Liguria, riportato in Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- G) inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

RAMMENTA

che l'Azienda è tenuta a provvedere, entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente atto, alla regolarizzazione della propria posizione in materia acustica presso i competenti Uffici del Comune di Genova ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta Acustico in Dichiarazione Sostitutiva, fornendo idonea attestazione a Città Metropolitana di Genova;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- CARROZZERIA BORZOLI DI STALFIERI GIOVANNI & C. S.N.C.;
- Comune di Genova;
- ATS Liguria (ex Asl 3);
- ARPAL.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente atto da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio online per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento di 71 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale del 29.07.2026.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**